

QUALI MATERIE FANNO PARTE DEL DIRITTO INGLESE?

Public Law:

secondo Merriam-Webster: “a branch of law concerned with regulating the relations of individuals with the government and the organization and conduct of the government itself”

Branca del diritto che ha per oggetto la regolazione dei rapporti fra i cittadini e il governo, nonché l'organizzazione e l'azione del governo medesimo

A questa definizione dobbiamo aggiungere le FUNZIONI del Governo.

Si divide in:

- **CONSTITUTIONAL LAW** (Diritto costituzionale)
- **ADMINISTRATIVE LAW** (Diritto amministrativo)
- **CRIMINAL LAW** (Diritto penale)

CONSTITUTIONAL LAW si riferisce al complesso delle norme relative all'organizzazione dello Stato e ai diritti dei cittadini.

la **Costituzione inglese**

Walter Bagehot (1826-1877), in *The English Constitution*, mette in evidenza come:

«Il segreto che rende efficace la Costituzione inglese può essere individuato nella stretta unione, nella fusione pressoché completa del potere esecutivo con quello legislativo. La dottrina tradizionale dominante pretende che la bontà della nostra Costituzione consista nella completa separazione dell'autorità legislativa da quella esecutiva; ma, in verità, la sua superiorità sta proprio nella loro eccezionale vicinanza. Il loro connettivo è costituito dal gabinetto. Con questo termine intendiamo una commissione del corpo legislativo, scelta per diventare l'organo esecutivo».

La Costituzione inglese, a differenza delle altre Costituzioni, non ha un testo unico, ma è costituita da diversi documenti costituzionali:

DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO Lezione 28 marzo 2017

-**Magna Charta Libertatum** (1215)

-**Bill of Rights** (1689). Il nome completo era *An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown*

-**Act of Settlement** (1700)

-**Parliament Acts** (1911, 1949).

ADMINISTRATIVE LAW si riferisce al complesso dei principi legislativi e di common law che disciplinano l'attività degli organi esecutivi dello Stato e i doveri dei privati dinanzi all'amministrazione.

CRIMINAL LAW si riferisce al complesso delle norme che stabiliscono le offese (**acts of disobedience**) contro lo Stato e le relative sanzioni.

Le Corti di Equity non si occupano di Criminal Law.

PRIVATE LAW si riferisce al complesso delle norme relative ai diritti e ai doveri dei privati nei rapporti fra loro e comprende le seguenti partizioni:

- Law of Contract**
- Law of Tort** (illecito civile)
- Law of Property**
- Law of Succession**
- Family Law**
- Company Law**

PROCEDURAL LAW si riferisce al complesso delle norme relative alle azioni giudiziarie a difesa dei diritti soggettivi (diritto processuale).

PUBLIC INTERNATIONAL LAW (Diritto internazionale pubblico).

PRIVATE INTERNATIONAL LAW (Diritto internazionale privato).

Quando ha inizio la storia del *common law*?

La storia del common law inizia secondo alcuni autori nel 1066 dopo la battaglia di Hastings, quando **Guglielmo di Normandia** (1028-1087) detto il Conquistatore ascese al Trono di Inghilterra.

Le vicende che anticiparono la Battaglia furono rappresentate nel celebre **arazzo di Bayeux**, di 68,30 metri, attualmente esposto nel Centre Guillaume-le-Conquérant di Bayeux.



DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO Lezione 28 marzo 2017

Tuttavia, altri Autori riconducono la sua nascita al periodo medioevale.

In particolare, Mattei ritiene che il distacco fra le due sottofamiglie – CIVIL LAW e COMMON LAW – sia avvenuto fra il **XII e il XIII secolo**.

Questa tesi può essere confermata dalle parole di **Frederic William Maitland** (1850 –1906), che fu il padre degli storici costituzionali inglesi, secondo cui “i Normanni non avevano un consistente corpo di leggi da portare con loro” (*The Constitutional History of England*, 1920, 7) e uno dei pochi atti a carattere normativo fu la conferma delle preesistenti leggi inglesi.

Guglielmo il Conquistatore considerandosi successore dell'ultimo Re anglosassone Edoardo il Confessore (1003-1066), manteneva, infatti, in vigore il diritto anglosassone, importando in Inghilterra un modello di feudalesimo forte e centralizzato diverso da quello europeo continentale.

Caratteri del modello

ASSEGNAZIONE DI FEUDI ai nobili di Normandia, Fiandre e Bretagna, che lo avevano seguito nell'impresa, sottraendoli ai nobili sconfitti.

L'AMMINISTRAZIONE LOCALE resta separata dalle istituzioni di tipo FEUDALE

CREAZIONI DI CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE (Contee) che facevano capo al Re ed erano rette da un funzionario scelto da lui chiamato **Giustiziere**, che amministrava anche la giustizia in nome del Re, con grande limitazione della giustizia locale esercitata dai feudatari. Ogni giustiziere aveva a sua disposizione uno **Sceriffo**, che raccoglieva le imposte e difendeva il castello.

I PRECEDENTI GIUDIZIARI

Come si è messo in rilievo nella lezione precedente,
- la costruzione di un **ordine giuridico normanno** necessitava di una **magistratura leale**. In Inghilterra non c'erano magistrati leali, per cui

il Re aveva bisogno di un corpo di giudici fedeli capaci di portare in tutto il Regno la “pace del Re” (GLENN).

- Per assolvere a questo compito non potevano essere nominati dei nobili, come avevano fatto i Romani (i normanni parlavano francese e i nobili inglesi non erano affidabili).

Lo sviluppo del sistema giudiziario inglese è caratterizzato da **quattro fasi diverse**:

1)- primo periodo anglosassone, anteriore alla conquista normanna del 1066, in cui i giudicati garantiscono sostanzialmente il rispetto delle consuetudini locali (**customary laws**);

2)- secondo periodo che va dal 1066 all'avvento della dinastia Tudor, in cui i giudici **elaborano, attraverso le loro decisioni, le consuetudini locali** e altre fonti minori e ha inizio la costruzione per gradi della *common law*;

3)- terzo periodo che va dalla seconda metà del XV secolo sino al 1875 in cui, accanto al sistema di *common law*, si afferma il sistema di **equity**. Con la riorganizzazione della magistratura su impulso della Regina Vittoria (Judicature Acts del 1873-1875) si risolvevano anche i conflitti fra corti di *common law* e di *equity*.

4)- quarto periodo che va dal XIX secolo ad oggi.

Questi periodi confermano il carattere prevalentemente giudiziario del diritto inglese (*judge-made law*, in contrapposizione a *statute-law*)

I repertori di questa giurisprudenza possono darci un'idea:

The English Reports (1220-1873)

<http://www.commonlii.org/uk/cases/EngR/1220/>

The Law Reports (1865-1875; 1875-1890; 1891-oggi)

Il precedente giudiziario è al centro degli ordinamenti giuridici di *common law*.

Che cosa significa **precedente giudiziario**?

Quando utilizziamo l'espressione “**precedente giudiziario**” o semplicemente “**precedente**” nel linguaggio giuridico inglese **NON** ha il semplice significato di decisione o sentenza giudiziaria.

In particolare, indica **una decisione o sentenza caratterizzata dalla presenza congiunta di due elementi**:

a) è destinata ad “operare come punto di riferimento di un certo tipo di condotta che trova in essa i presupposti del suo condizionamento” (CRISCUOLI)

b) Per la funzione svolta deve essere riportata in un repertorio.

**NON TUTTE LE DECISIONI DEI GIUDICI INGLESII
COSTITUISCONO PRECEDENTI**

Non lo sono le corti inferiori, quelle decisioni che

-attengono a questioni di fatto

-che vengono emesse nell'esercizio di un potere assolutamente discrezionale

-che dalla stessa corte giudicante non sono ritenute precedenti.

I precedenti assumono valore diverso a seconda che

siano destinati ai soggetti che partecipano al processo (**EFFICACIA INTERNA: erga partes**)

oppure ha rilevanza nei confronti di tutti (**EFFICACIA ESTERNA: erga omnes**)

RICORDIAMO che nella esperienza di Common Law, il precedente giudiziario con queste caratteristiche ha valore di **fonte PRIMARIA** del diritto a differenza degli ordinamenti di Civil Law

Vediamo lo sviluppo storico del sistema di common law partendo dalle origini.

A) Periodo anglo-sassone: si tratta di un periodo che va dall'abbandono della Britannia da parte dei Romani sino alla conquista normanna del 1066. La peculiarità di questo periodo è che non vi fu un diritto d'Inghilterra, ma tanti diritti corrispondenti alle diverse popolazioni che si trovavano in Inghilterra. Le fonti normative di tutto questo periodo furono sostanzialmente due:

- **Le consuetudini locali**

- **Le ordinanze reali**

Le **consuetudini** rappresentavano la coscienza giuridica della collettività (*the judicial consciousness*), corrispondono al diritto popolare e sono le fonti più numerose e variano da contea a contea.

Le consuetudini sono caratterizzate da tre impostazioni di fondo:

- a) Diritto dei territori del nord e del nord-est dell'Inghilterra, soggetti al dominio danese e scandinavo (*Dane Law*);
- b) Diritto di origine germanica osservato nel Midlands [Contee di Gloucester, Worcester, Hereford, Warwick, Oxford, Chester, Salop e Stafford (*Wessex Law*)];
- c) Diritto osservato nel sud e nell'ovest (*Wessex Law*).

Le **ordinanze reali (dooms)**, contenute in appositi proclami rappresentano l'altra fonte. Esse confermano il valore primario delle consuetudini come fonti normative riaffermate legislativamente.

Lo studio della giustizia implica considerare le **classi sociali** in cui era divisa la popolazione. Le classi sociali erano quattro:

- 1- gli schiavi assolutamente privi di libertà
- 2- i semi-liberi (schiavi con alcuni diritti)
- 3- gli uomini liberi (con pienezza di diritti)
- 4- i nobili.

Il Re era al di sopra dei sudditi e veniva scelto, fra i maschi della famiglia reale, dal Consiglio dei Saggi (Witan), che svolgeva funzione consultiva, ma anche deliberativa o giudiziaria.

Per l'amministrazione della giustizia, vi erano assemblee di villaggio, centinaia (più villaggi) e contee.

Le **prove** rappresentavano uno strumento necessario per somministrare la giustizia.

a) **Wager of law** (o **compurgation**): si trattava di un giuramento fatto dall'imputato circa la veridicità delle sue asserzioni (confermata da dodici testimoni);

b) **Ordalia** (invocazione a Dio affinché desse un segno della responsabilità o dell'innocenza dell'imputato). La prova era obbligatoria se l'accusato era stato colto in flagrante, era noto come spergiuro, non era un uomo libero, o non aveva i dodici testimoni.

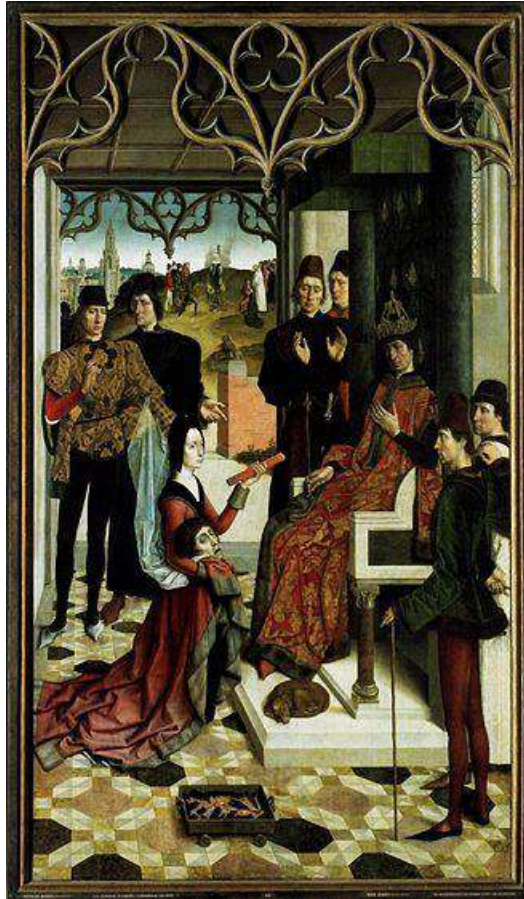
Vi erano diversi tipi di ordalia:

b1) **quella del ferro rovente: (gestatio ferri)** riservata per lo più ai nobili e agli ecclesiastici. Emma, madre di Edoardo II detto il Confessore, re inglese dal 1042 al 1066, subì la prova del ferro rovente.

La prova consisteva appunto nel prendere in mano una sbarra di ferro, di peso determinato, preventivamente arroventata, e, generalmente, nel percorrere nove passi prima di lasciarla cadere.

A colui che aveva sostenuto la prova della **gestatio ferri** veniva chiusa la mano entro un sacco e questo veniva subito suggellato col sigillo del giudice e con quello della parte avversa nel giudizio: lo si riapriva dopo tre giorni e, se la mano non presentava segni di ustione, si proclamava l'innocenza dell'accusato; nel caso contrario, si

affermava proclamava l'innocenza dell'accusato; nel caso contrario, si



affermava la sua colpevolezza.

L'ordalia del fuoco" di Dieric Bouts il Vecchio

b2) **quella dei vomeri roventi**: l'imputato doveva camminare su nove carboni ardenti e i giudici valutavano dopo tre giorni le ustioni formatesi sotto i piedi.

Anche questa modalità trova riferimento nell'antichità più remota. Si trovano vari esempi a riguardo: nell'*Antigone* di Sofocle (496-405 a.C.) si citano alcune guardie che offrono di provare la loro innocenza camminando sui carboni accesi.

Altra testimonianza ce la offre Strabone, quando parla delle Sacerdotesse di Diana che camminavano sui carboni ardenti senza bruciarsi per dare prova della loro castità.

b3) **quella dell'acqua bollente**: era particolarmente utilizzata nei paesi germanici, dove duello e giudizi divini erano rimasti vivi e vegeti anche dopo l'avvento del Cristianesimo. L'imputato doveva immergere una mano (o anche il braccio). Anche in questo caso si giudicavano le ustioni.



O **dell'acqua fredda**: riservato ai non liberi, prevedeva che l'imputato fosse calato appeso a una corda con mani e piedi legati in uno stagno previamente benedetto. Se la corda non andava al di sotto di un certo limite "l'acqua benedetta accettava chi era sottoposto alla prova" (CRISCUOLI)



b4) **quella del boccone maledetto**: riservata agli ecclesiastici e consisteva nel fare inghiottire all'imputato durante la Messa, un pezzo di pane consacrato al quale era stata mescolata una piuma: se riusciva a ingoiarlo senza soffocare era innocente.